

- 2) se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca una giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara ridotta rispetto a quella dei rapporti concessori in passato attribuiti;
- 3) se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. come anche letti dalla suddetta sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il del
9 ottobre 2014 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland e H. Rothwangl**

(Causa C-465/14)

(2014/C 448/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Centrale Raad van Beroep

Parti

Ricorrente: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Resistenti: F. Wieland e H. Rothwangl

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 3 e 94, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 ⁽¹⁾, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che a un ex-navigante, membro dell'equipaggio di una nave immatricolata in uno Stato membro, senza una residenza sulla terraferma e che non era cittadino di uno Stato membro, dopo che lo Stato di cui egli ha la cittadinanza ha aderito a (un predecessore de) l'Unione o dopo che il regolamento n. 1408/71 è entrato in vigore per detto stato, venga negata (parzialmente) la pensione di anzianità per l'unico motivo che detto ex-navigante nel periodo della (pretesa) assicurazione non aveva la cittadinanza del (primo) Stato membro.
- 2) Se gli articoli 18 e 45 TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale un navigante che faceva parte dell'equipaggio di una nave immatricolata in uno Stato membro, senza una residenza sulla terraferma e che non era cittadino di uno Stato membro, era escluso dall'assicurazione per la pensione di anzianità, mentre in forza di detta normativa viene considerato assicurato un navigante cittadino dello Stato membro nel quale la nave è immatricolata e che per il resto si trova nelle medesime circostanze, se lo stato di cui il primo navigante è cittadino al momento della determinazione della pensione ha nel frattempo aderito a (un predecessore de) l'Unione o se il regolamento n. 1408/71 è entrato in vigore per detto stato.

- 3) Se la prima e la seconda questione vadano risolte allo stesso modo nel caso di un (ex-) navigante il quale, al momento delle sua attività lavorative aveva la cittadinanza di uno stato che in un momento successivo aderisce a (un predecessore de) l'Unione, ma che al momento di detta adesione o dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 per questo stato e al momento della realizzazione del suo diritto alla pensione di anzianità non è cittadino di uno Stato membro, al quale però il citato regolamento è applicabile in forza dell'articolo 1 del regolamento n. 859/2003 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 13 ottobre 2014 —
procedimento penale a carico di Baldo Chiara**

(Causa C-467/14)

(2014/C 448/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bergamo

Parti nella causa principale

Baldo Chiara

Questioni pregiudiziali

- 1) se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E., anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72 [nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10], vadano interpretati nel senso che essi ostano a che siano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle rilasciate in passato;
 - 2) se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72, vadano interpretati nel senso che essi ostano a che l'esigenza di allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca una giustificazione adeguata di una durata delle concessioni poste in gara inferiore rispetto a quella dei rapporti concessori in precedenza aggiudicati;
 - 3) se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E. anche alla luce dei principi affermati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/02/2012 n. 72, vadano interpretati nel senso che essi ostano ad una previsione di obbligo di cessione a titolo non oneroso dell'uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco in caso di cessazione dell'attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca.
-